

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	134
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. Testo unificato C. 342 Realacci, C. 957 Micillo e C. 1814 Pellegrino (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	134
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	142
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere dei deputati Gallinella e Lupo</i> ) .....	143
ALLEGATO 3 ( <i>Nuova formulazione della proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i> ) .....	145

##### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	138
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864 Governo (Relazione alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole con emendamento</i> ) .....	138
ALLEGATO 4 ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	146
ALLEGATO 5 ( <i>Proposta di relazione del relatore approvata dalla Commissione</i> ) .....	148

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

##### La seduta comincia alle 9.20.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non

essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.**

**Testo unificato C. 342 Realacci, C. 957 Micillo e C. 1814 Pellegrino.**

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato delle proposte di legge, trasmesso dalla Commissione di merito.

Susanna CENNI (PD), *relatore*, fa presente che l'argomento è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana e che la Commissione Giustizia ha concluso l'esame degli emendamenti solo nella seduta di ieri. Sottolinea pertanto che questo criticabile modo di organizzare i lavori parlamentari compromette seriamente l'esame in sede consultiva, soprattutto quando si tratta di testi che intervengono su materie particolarmente delicate. Fa presente in ogni caso di aver cercato di mettere a fuoco le questioni di maggior interesse per le competenze della Commissione Agricoltura.

Nell'illustrare il testo, manifesta apprezzamento per il fatto che finalmente riconosce la rilevanza penale di comportamenti che danneggiano l'ambiente e, in particolare, dell'inquinamento ambientale, definito anche con riferimento alla compromissione o al deterioramento rilevante dell'ecosistema e della biodiversità. Si tratta di un valore che ha visto l'impegno della Commissione anche nella passata legislatura, con particolare riferimento alla biodiversità agraria. Al riguardo, sottolinea che molto frequentemente i reati contro l'ambiente colpito i sistemi agrari, la filiera agroalimentare e la biodiversità agraria; sarebbe pertanto importante che la norma sull'inquinamento ambientale contenga uno specifico riferimento anche a tali aspetti. Sarebbe inoltre opportuno prevedere che la pena sia aumentata, oltre che nei casi di fatti commessi nelle aree protette o verso specie protette, anche nel caso in cui l'inquinamento ambientale avviene nelle aree in cui si realizzano prodotti garantiti da un marchio o da una qualunque denominazione o specificazione di qualità riconosciuta dall'Unione europea, nei terreni ricadenti in una fascia di rispetto di almeno due chilometri da qualunque azienda che segue i metodi dell'agricoltura biologica o che a qualunque titolo riceva sostegno per l'applicazione di misure agroambientali, nonché nei siti inseriti negli elenchi predisposti nell'ambito della rete regionale di protezione della biodiversità.

Infine, fa presente che la necessità di colmare il vuoto normativo relativo al quadro sanzionatorio per la contaminazione da organismi geneticamente modificati (OGM), vicenda sulla quale tuttora persiste un'incertezza consistente, in assenza di specifiche norme sanzionatorie, come è dimostrato dai diversi orientamenti giurisprudenziali che si sono registrati.

Illustra quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 1*), sottolineando che nella stessa ha inserito il tema della contaminazione da OGM. Tuttavia, invita la Commissione a valutare se porre la questione in questa sede, riservandosi se necessario di farne oggetto di una ulteriore iniziativa legislativa, ovvero elaborare in vista dell'esame in Assemblea apposito emendamento, auspicabilmente unitario.

Paolo RUSSO (FI-PdL) apprezza il lavoro della relatrice, costretta a lavorare in tempi sacrificati su una materia estremamente delicata, che ha implicazioni complesse per il sistema agricolo. Da questo punto di vista, la sua parte politica deve pregiudizialmente porre la questione della possibilità di partecipare al dibattito con la serietà che caratterizza il lavoro della Commissione. Nel merito, vi sono ovviamente valutazioni diverse, che potrebbero tuttavia portare a conclusioni comuni, ove vi fosse il tempo per una più approfondita riflessione, vista in particolare l'articolata letteratura in materia di contaminazione da OGM. Per le stesse ragioni, avverte difficoltà ad esprimersi sulla proposta di parere della relatrice.

Paolo COVA (PD) richiama l'attenzione sulla necessità di considerare specificamente il danno che l'inquinamento ambientale può produrre alla fertilità del terreno, che spesso risulta del tutto non recuperabile per lunghissimo tempo alle finalità agricole. In questo senso, invita ad integrare la proposta di parere anche con riferimento a tali ipotesi.

Paolo RUSSO (FI-PdL) osserva che la proposta del collega Cova introduce un ulteriore elemento di riflessione.

Filippo GALLINELLA (M5S) illustra una proposta di parere predisposta dal suo gruppo (*vedi allegato 2*). Manifesta apprezzamento in ogni caso per la proposta di parere della relatrice, sottolineando che la stessa potrebbe essere integrata con la proposta da lui presentata.

Adriano ZACCAGNINI (Misto), nel sottolineare l'importanza e la delicatezza del tema in discussione, comprende le considerazioni del deputato Russo, Invita pertanto la presidenza ad avere la sensibilità di consentire che il dibattito prosegua nella giornata di domani.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che i tempi di esame del provvedimento dipendono dalla organizzazione dei lavori della Commissione di merito e dell'Assemblea. Ritiene in ogni caso che l'esame possa proseguire nella giornata odierna al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) ritiene che sarebbe una negligenza per la Commissione non discutere e trovare una sintesi per mere ragioni di tempo. Sottolinea in particolare che il provvedimento in esame offre l'opportunità di intervenire per definire il quadro sanzionatorio in materia di contaminazione da OGM, in relazione al divieto di coltivazione posto dal decreto interministeriale adottato la scorsa estate, sul quale pende un giudizio dinanzi al TAR del Friuli Venezia Giulia. In proposito, osserva che se il decreto venisse censurato la regione si troverebbe priva di strumenti normativi e dovrebbe emanare le norme di coesistenza, tema sul quale ha già avviato un'attività istruttoria. La responsabilità di ciò ricadrebbe pertanto sul governo regionale e sul Partito democratico, anche se tale partito ha un orientamento diverso. Per questi motivi, conoscendo le posizioni delle diverse parti

politiche, ritiene necessario che la Commissione esprima una posizione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro della relatrice Cenni, condivide la necessità di proseguire i lavori al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea, per i dovuti approfondimenti.

Franco BORDO (SEL) condivide la proposta di parere della relatrice, richiamando l'attenzione sull'esigenza di intervenire in tempi brevi in materia di OGM, anche alla luce delle vicende ricordate dal collega Zaccagnini. Al riguardo, richiamando una risposta fornita dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad una sua interrogazione, che lo stesso Governo ha segnalato la necessità di definire specifiche misure sanzionatorie per assicurare il rispetto del divieto di coltivazione posto dal decreto interministeriale dello scorso luglio. Sottolinea pertanto che la Commissione non può tergiversare su tale tema, che a suo giudizio deve essere oggetto di una disposizione da introdurre nel testo in esame. Al riguardo, invita a verificare le ragioni delle perplessità manifestate dal relatore presso la Commissione Giustizia in relazione agli emendamenti in materia.

Susanna CENNI (PD), *relatore*, fa presente che, a quanto risulta, il relatore presso la Commissione Giustizia, invitando al ritiro degli emendamenti, ha espresso perplessità riferite all'inserimento delle sanzioni nel codice penale e sulla previsione della reclusione, rispetto a fattispecie per le quali sinora si è parlato solo di sanzioni pecuniarie. In verità, si tratta di un tema complesso, anche in rapporto con la normativa europea, peraltro oggetto di un'evoluzione che potrebbe portare a esiti positivi, nel senso di riconoscere una più ampia autonomia agli Stati membri. In questo senso, esprimere il timore che la questione non si possa definire in tempi brevi. In ogni caso, è favorevole a proseguire il dibattito in altro momento, nella giornata odierna.

Luca SANI, *presidente*, preso atto dell'orientamento della Commissione, avverte che l'esame proseguirà al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea e che si passerà ora all'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 1864.

Sospende quindi la seduta.

**La seduta, sospesa alle 9.40, è ripresa alle 15.10.**

Luca SANI, *presidente*, avverte che la relatrice ha presentato una nuova formulazione della sua proposta di parere favorevole con condizioni, già trasmessa ai gruppi (*vedi allegato 3*).

Susanna CENNI (PD), *relatore*, precisa che nella nuova formulazione del parere proposto si è inteso recepire il suggerimento formulato dal deputato Cova.

Per quanto riguarda la proposta dei deputati Gallinella e Lupo, invita al suo ritiro. Sulla base degli approfondimenti che ha il tempo di condurre, ritiene infatti che il testo unificato già consenta di punire in misura adeguata chiunque cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante della flora o della fauna selvatica, peraltro con pene anche più gravi. Inoltre, è prevista apposita aggravante a tutela delle specie animali e vegetali protette.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) illustra un emendamento da lui elaborato anche con l'apporto delle organizzazioni e degli esperti che hanno approfondito sul piano scientifico e giuridico la questione della contaminazione da OGM. In particolare, propone di precisare che costituisce inquinamento ambientale anche l'immissione nell'ambiente di materiale genetico che cagioni una contaminazione rilevante, definita come la presenza nelle coltivazioni tradizionali di organismi geneticamente modificati che abbiano determinato una contaminazione rilevata su base di criteri di presenza/assenza con analisi qualitativa PCR. Sottolinea l'importanza del riferimento al criterio di presenza/assenza, rilevata attraverso le analisi ordinariamente effettuate dagli organismi di controllo.

Auspica che i gruppi vogliano condividere la sua proposta, che in ogni caso presenta come base di confronto ai fini del successivo esame in Assemblea.

Giorgio ZANIN (PD) rileva che la proposta di parere della relatrice appare ispirata ad una logica di buon senso, anche rispetto al lavoro svolto nei mesi scorsi dalla Commissione sul tema della contaminazione da OGM e sui suoi risvolti di tipo tecnico-scientifico e giuridico. Invita pertanto i gruppi ad adoperarsi perché il parere che la Commissione si accinge ad esprimere possa essere recepito dalla Commissione Giustizia e dall'Assemblea.

Infine, si riserva di formulare una valutazione sull'emendamento proposto dal collega Zaccagnini.

Filippo GALLINELLA (M5S) ritira la sua proposta di parere e preannuncia che il suo gruppo voterà a favore della proposta della relatrice.

Roberto CAON (LNA) osserva che al numero 2) della proposta di parere della relatrice si contempla l'ipotesi di inquinamento ambientale quale quello prodotto nei terreni ricadenti in una fascia di rispetto di almeno due chilometri da qualunque azienda che segue i metodi dell'agricoltura biologica o che a qualunque titolo riceva sostegno per l'applicazione di misure agro ambientali. Si domanda se in tal modo non si incida anche sulla questione della contaminazione da OGM.

Susanna CENNI (PD), *relatore*, precisa che l'ipotesi citata dal deputato Caon si riferisce alla parte del provvedimento che configura le ipotesi di inquinamento ambientale aggravato, proponendo che sia aggravato l'inquinamento ambientale prodotto anche nelle aree ivi indicate. La questione della contaminazione da OGM è invece oggetto della condizione di cui al numero 3).

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con condizioni, come riformulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.10.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 16 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 9.40.****Sulla pubblicità dei lavori.**

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.**

**C. 1864 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, e conclusione – Relazione favorevole con emendamento).*

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato da ultimo nella seduta del 15 gennaio 2013.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha approvato la proposta di relazione sul disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836) e che si deve passare oggi alle deliberazioni relative al disegno di legge in titolo.

Avverte quindi che è stato predisposto un fascicolo aggiornato delle proposte emendative presentate (*vedi allegato 4*).

Colomba MONGIELLO (PD), *relatore*, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Oliverio 12.01, raccomandando l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 12.03, che

interviene sulla stessa materia con le medesime finalità. Al riguardo, fa presente che esso mira a mettere in sicurezza la normativa in materia di bevande analcoliche che nella denominazione richiamano la frutta, recata dall'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, rispetto alla procedura *EU-pilot* avviata dalla Commissione europea. Ricorda in proposito che si tratta di una normativa sulla quale il Parlamento e la Commissioni si sono fortemente impegnati nella precedente legislatura. In particolare, la sua proposta utilizza una formulazione già utilizzata per la pasta secca, che non ha trovato obiezioni in sede europea; si prevede infatti l'obbligo del contenuto di frutta pari almeno al 20 per cento solo per le produzioni realizzate in Italia, salve quelle destinate all'esportazione, non inserendo alcun ostacolo alla libera circolazione dei prodotti nel mercato europeo. Inoltre, si è soppresso il riferimento alle bevande di fantasia di cui alla legge n. 286 del 1961.

Annuncia quindi il ritiro del suo emendamento 25.1, invitando al ritiro dell'analogo emendamento 25.2 e preannunciando l'inserimento di un'osservazione nella proposta di relazione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritira l'emendamento 12.01.

Filippo GALLINELLA (M5S) ritira l'emendamento 25.2.

Franco BORDO (SEL), precisando di aver condiviso l'articolo aggiuntivo Oliverio 12.01, si dichiara favorevole alla formulazione proposta dal relatore.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, ma deve sottolineare l'opportunità di una riflessione più approfondita sul delicato tema della normativa sulle bevande a base di frutta, sulla quale la Commissione europea ha formulato contestazioni.

Pur apprezzando la finalità della valorizzazione delle produzioni di frutta italiana alla base dell'articolo aggiuntivo 12.03, invita al suo ritiro, osservando che lo stesso presenta alcuni aspetti problematici.

In primo luogo, richiamando anche le valutazioni espresse nello scorso mese di dicembre dal Dipartimento delle politiche dell'Unione europea, non ritiene che tale formulazione possa risolvere il contenzioso che si è aperto in sede europea, in quanto ripropone una normativa analoga a quella censurata.

Inoltre, esprime rilievi anche sul merito della proposta, che limiterebbe la scelta dei consumatori e aggraverebbe i costi per le imprese produttrici. Sottolinea infatti che la puntuale normativa vigente consente una vasta gamma di opzioni per i consumatori rispetto alla scelta del contenuto di frutta nelle bevande, che arriva al 100 per cento per i succhi di frutta, al 50 per cento per i nettari di frutta, al 25 per cento per le bevande ad alto tenore di frutta e al 12 per cento per le bevande rinfrescanti. Ritiene altresì che la proposta emendativa determinerebbe maggiori costi a carico dei produttori, anche perché potrebbe richiedere investimenti per l'adeguamento degli impianti di produzione. Tali maggiori costi si ripercuoterebbero inevitabilmente sui consumatori, riducendo il consumo delle bevande in questione. Si configura, a suo avviso, anche un problema di competitività dell'industria italiana in ragione dell'aggravamento di uno squilibrio rispetto alla concorrenza dei Paesi europei, dove è in genere in vigore un limite minimo di frutta di appena il 4 per cento.

In conclusione, in ragione delle difficoltà che si determinerebbero, ribadisce l'invito a ritirare l'articolo aggiuntivo 12.03 del relatore, per individuare in altra sede una soluzione capace di garantire l'obiettivo di rafforzare il comparto agricolo nazionale.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) chiede quale sia il parere del rappresen-

tante del Governo in caso di mancato ritiro dell'emendamento.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprimerebbe in tal caso un parere contrario.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ricorda che il tema delle bevande a base di frutta ha assunto molta rilevanza già dalla passata legislatura e acquista nuovamente attualità anche alla luce della recente ricerca dell'OXFAM, posta in risalto da alcuni mezzi di informazione, dalla quale risulterebbe una qualità del cibo italiano, rispetto a quello di altri Paesi, inferiore alle aspettative. Nel merito, ricorda che la normativa in esame è volta a stimolare la produzione e la commercializzazione della frutta italiana, valorizzando altresì le bevande *made in Italy*, che, recando un maggiore quantitativo percentuale di frutta, sono qualitativamente superiori.

In relazione all'emendamento 12.03 del relatore, sottolinea che esso è volto a chiudere il caso EU-pilot 4738/13/ENTR, avviato dalla Commissione europea nei confronti della vigente disciplina riguardante i succhi di frutta e le bevande analcoliche recanti denominazioni che richiamano la frutta, introdotta dall'articolo 8, commi 16, 16-*bis* e 16-*ter* del decreto-legge n. 158 del 2012, che in ogni caso si intende salvaguardare.

Sottolinea infatti che la proposta della relatrice prevede, come richiesto dalla Commissione europea, l'abrogazione delle citate disposizioni del decreto-legge n. 158 del 2012; si fa inoltre riferimento al « contenuto di succo di frutta o equivalente quantità di succo concentrato o liofilizzato ».

Poiché nel mercato europeo e nel mercato internazionale non è obbligatorio utilizzare la frutta per produrre bevande che siano poi vendute con il nome di succo di frutta o con denominazioni che richiamino la frutta (come limoncino, aranciata), onde evitare che tale disposizione discrimini i produttori italiani che operano nel mercato europeo ed internazionale, la norma

proposta, al comma 1, secondo periodo, prevede inoltre che siano esentati dall'obbligo di utilizzare succo di frutta naturale in percentuale non inferiore al 20 per cento i produttori che intendono commercializzare tali bevande analcoliche al di fuori del territorio italiano.

Inoltre, sottolinea che nella riformulazione proposta dalla relatrice, non è stato introdotto l'obbligo di utilizzare succo di frutta in percentuale non inferiore al 20 per cento nelle bevande analcoliche colorate e non colorate con gusto di agrumi vendute con denominazioni di fantasia, per evitare che una previsione in tal senso possa apparire in contrasto con il diritto dell'Unione europea, in quanto sproporzionata rispetto agli obiettivi di interesse generale perseguiti.

Osserva infine che il testo è stato predisposto avvalendosi dell'aiuto di esperti della disciplina comunitaria.

Per i motivi esposti, ritiene che la Commissione debba ribadire la volontà di valorizzare le produzioni nazionali, evitando censure in sede europea, ciò che il testo proposto dalla relatrice consentirebbe di fare. Sottolinea che non si tratta di una battaglia contro qualcuno e che, a causa dei prezzi molto contenuti ai quale vengono acquistati prodotti come gli agrumi, l'incremento dei costi di produzione sarebbe assai limitato.

Massimo FIORIO (PD), precisando di non avere nulla da aggiungere a quanto rilevato dal collega Oliverio, salvo invitare il Governo ad un maggiore approfondimento della normativa in esame, con particolare riferimento ai dati relativi all'aumento dei costi di produzione.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE invita la Commissione a formulare una osservazione che recepisca il contenuto dell'articolo aggiuntivo 12.03 senza procedere alla sua votazione, ma riservandosi un ulteriore approfondimento. Rileva in proposito che la proposta in esame non ha nulla a che vedere con la tutela della qualità delle produzioni agroalimentari italiane, tema importante per

tutti. Essa finisce invece per impedire alle imprese italiane di essere presenti in un settore produttivo in modo competitivo, in quanto crea difficoltà tecniche sul piano produttivo e un aggravio di costi, che si riverserebbero sui consumatori in un difficile congiuntura economica.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) concorda con le osservazioni del collega Oliverio, ma non con quelle espresse dal sottosegretario, ritenendo che quella prospettata sia una scelta di buon senso che non danneggia minimamente i consumatori. Invita pertanto superare il tradizionale immobilismo su queste tematiche.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE ricorda ulteriormente che la normativa vigente garantisce una ampia libertà di scelta ai consumatori.

Colomba MONGIELLO (PD), *relatore*, osserva che il suo articolo aggiuntivo 12.03 non propone una normativa « nuova », ma tende a rendere applicabile la disciplina recata dall'articolo 8 del decreto-legge n. 158 del 2012, ciò che attualmente è impedito per il contenzioso avviato a livello europeo.

Ritiene pertanto che si debba chiudere tale contenzioso, salvaguardando gli obiettivi della normativa già approvata dal Parlamento, secondo le indicazioni formulate da esperti. Le considerazioni espresse dal sottosegretario dovrebbero invece indurre alla mera abrogazione delle citate disposizioni del decreto-legge n. 158 del 2012.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE ritiene che l'articolo aggiuntivo 12.03 non risolva il contenzioso che si è aperto in sede europea ed invita pertanto a trasferire una più meditata valutazione della questione alla Commissione di merito. Sottolinea tuttavia che egli privilegia l'aspetto politico della questione, ribadendo le valutazioni già formulate.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) fa presente di avere una diversa percezione di

come la questione si pone per il mercato. A suo giudizio, infatti, quello che oggi non è « limonata », lo diventerebbe.

Loredana LUPO (M5S) preannuncia l'astensione del suo gruppo.

Monica FAENZI (FI-PdL) preannuncia l'astensione del suo gruppo.

La Commissione approva quindi l'articolo aggiuntivo del relatore 12.03.

Colomba MONGIELLO (PD), *relatore*, illustra una proposta di relazione favorevole con una osservazione, che recepisce l'obiettivo degli emendamenti all'articolo 25, già ritirati (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di relazione formulata dalla relatrice Mongiello, nominando la stessa quale relatrice per la XIV Commissione.

**La seduta termina alle 10.15.**

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale (Testo unificato C. 342 Realacci, C. 957 Micillo e C. 1814 Pellegrino).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 342 Realacci, C. 957 Micillo e C. 1814 Pellegrino, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, trasmesso dalla Commissione Giustizia;

manifestato apprezzamento per un provvedimento che finalmente riconosce la rilevanza penale di comportamenti che danneggiano l'ambiente e, in particolare, dell'inquinamento ambientale, definito anche con riferimento alla compromissione o al deterioramento rilevante dell'ecosistema e della biodiversità;

considerato che tali comportamenti hanno frequentemente colpito la biodiversità agraria, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare e che, pertanto, appare importante che la norma sull'inquinamento ambientale contenga uno specifico riferimento anche a tali fattispecie;

sottolineata la necessità di colmare il vuoto normativo relativo al quadro sanzionatorio per la contaminazione da organismi geneticamente modificati, vicenda sulla quale tuttora persiste un'incertezza, in assenza di specifiche norme sanzionatorie,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

con riferimento al nuovo articolo 452-bis del codice penale (*Inquinamento ambientale*):

1) sia inserito, al primo capoverso, numero 2), un riferimento specifico anche alla biodiversità agraria;

2) al secondo capoverso, si preveda l'aumento della pena anche nel caso in cui l'inquinamento è prodotto nelle aree in cui si realizzano prodotti garantiti da un marchio o da una qualunque denominazione o specificazione di qualità riconosciuta dall'Unione europea, nei terreni ricadenti in una fascia di rispetto di almeno due chilometri da qualunque azienda che segue i metodi dell'agricoltura biologica o che a qualunque titolo riceva sostegno per l'applicazione di misure agroambientali, nonché nei siti inseriti negli elenchi predisposti nell'ambito della rete regionale di protezione della biodiversità;

3) sia esplicitamente previsto che costituisce inquinamento ambientale anche l'immissione nell'ambiente di materiale genetico che cagioni una contaminazione rilevante, intesa come presenza nelle coltivazioni naturali di organismi geneticamente modificati in percentuale superiore allo 0,9 per cento.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale (Testo unificato C. 342 Realacci, C. 957 Micillo e C. 1814 Pellegrino).**

**PROPOSTA DI PARERE DEI DEPUTATI GALLINELLA E LUPO**

La XIII Commissione,

premesso che:

il testo in esame è diretto ad innovare la materia della tutela penale dell'ambiente, introducendo in primo luogo nel codice penale i delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale;

di grande rilievo è l'introduzione dell'aggravante per il reato associativo sia ordinario che di stampo mafioso in ragione della pericolosità di tali delitti ambientali, che mira, in particolare, ad arginare il fenomeno delle « ecomafie »;

relativamente al settore primario, l'importanza di questa proposta è evidente dal momento che un'azione concreta per punire e contrastare i delitti contro l'ambiente può di certo garantire la preservazione di un ambiente incontaminato e quindi più adatto alla coltivazione di prodotti agroalimentari e all'allevamento del bestiame;

troppo spesso i cittadini italiani consumano, inconsapevolmente, prodotti contaminati da sostanze tossiche che ne alterano la bontà, la qualità, ma che, soprattutto, potrebbero compromettere la salute;

considerato che:

la proposta di legge Micillo C. 957 mirava anche ad una tutela particolare della fauna selvatica, un aspetto troppo

spesso sottovalutato quando si parla di « ambiente » ma che invece è fondamentale per preservare la biodiversità;

la proposta puntava ad introdurre il delitto di alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna selvatica o delle bellezze naturali protette, che avrebbe punito chiunque illegittimamente: 1) sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o di un rilevante deterioramento della flora o per il patrimonio naturale; 2) sottrae animali ovvero li sottopone a condizioni o a trattamenti tali da cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o di un rilevante deterioramento della fauna selvatica;

troppo spesso animali, anche protetti, vengono sottoposti a trattamenti crudeli da parte dell'uomo; basti pensare, ad esempio, alle migliaia di uccelli selvatici che ogni giorno, illegalmente, vengono catturati con lo scopo di diventare richiami vivi per la caccia,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

appare opportuno che sia reintrodotta nel testo in esame il delitto di alterazione del patrimonio naturale, della flora e della fauna selvatica, in particolare punendo con la reclusione da uno a tre anni e la multa da 2.000 a 20.000

euro chiunque illegittimamente: 1) sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o di un rilevante deterioramento della flora o per il patrimonio naturale; 2) sottrae animali ovvero li sottopone a condizioni o a trattamenti tali da cagionare il pericolo concreto di una com-

promissione durevole o di un rilevante deterioramento della fauna selvatica; si prevedano, altresì, ulteriori aggravanti se l'uccisione di fauna selvatica avviene con l'uso di sostanze venefiche o con altro mezzo insidioso.

Gallinella, Lupo.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale (Testo unificato C. 342 Realacci, C. 957 Micillo e C. 1814 Pellegrino).**

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 342 Realacci, C. 957 Micillo e C. 1814 Pellegrino, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, trasmesso dalla Commissione Giustizia;

manifestato apprezzamento per un provvedimento che finalmente riconosce la rilevanza penale di comportamenti che danneggiano l'ambiente e, in particolare, dell'inquinamento ambientale, definito anche con riferimento alla compromissione o al deterioramento rilevante dell'ecosistema e della biodiversità;

considerato che tali comportamenti hanno frequentemente colpito la biodiversità agraria, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare e che, pertanto, appare importante che la norma sull'inquinamento ambientale contenga uno specifico riferimento anche a tali fattispecie;

sottolineata la necessità di colmare il vuoto normativo relativo al quadro sanzionatorio per la contaminazione da organismi geneticamente modificati, vicenda sulla quale tuttora persiste un'incertezza consistente, in assenza di specifiche norme sanzionatorie,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

con riferimento al nuovo articolo 452-bis del codice penale (*Inquinamento ambientale*):

1) sia inserito, al primo capoverso, numero 2), un riferimento specifico anche alla biodiversità agraria;

2) al secondo capoverso, si preveda l'aumento della pena anche nel caso in cui l'inquinamento è prodotto nelle aree in cui si realizzano prodotti garantiti da un marchio o da una qualunque denominazione o specificazione di qualità riconosciuta dall'Unione europea, nei terreni ricadenti in una fascia di rispetto di almeno due chilometri da qualunque azienda che segue i metodi dell'agricoltura biologica o che a qualunque titolo riceva sostegno per l'applicazione di misure agroambientali, nei siti inseriti negli elenchi predisposti nell'ambito della rete regionale di protezione della biodiversità, nonché quando, in conseguenza dell'inquinamento ambientale, sia gravemente compromessa la fertilità dei suoli;

3) sia esplicitamente previsto che costituisce inquinamento ambientale anche l'immissione nell'ambiente di materiale genetico che cagioni una contaminazione rilevante, intesa come presenza nelle coltivazioni naturali di organismi geneticamente modificati in percentuale superiore allo 0,9 per cento.

## ALLEGATO 4

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis (C. 1864 Governo).**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 12.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Disposizioni volte a fare fronte agli esiti del caso EU Pilot (4738/13/ENTR) in materia di bevande a base di succo di frutta).*

1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16 sono premesse le seguenti parole: « Fatta salva l'immissione in commercio verso altri paesi dell'Unione europea o verso altri paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, »;

b) al comma 16-ter, il primo periodo è soppresso.

**12. 01.** Oliverio.

*Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Disposizioni in materia di bevande a base di succo di frutta. Caso EU Pilot n. 4738/13/ENTR).*

1. Le bibite analcoliche di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e

successive modificazioni, prodotte in Italia devono avere un contenuto di succo di frutta non inferiore al 20 per cento o della equivalente quantità di succo concentrato o liofilizzato, fatte salve quelle destinate alla commercializzazione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, nonché quelle destinate all'esportazione.

2. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, i commi 16, 16-bis e 16-ter sono abrogati.

3. Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi del comma 1, prodotte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere commercializzate entro gli otto mesi successivi a tale data.

**12. 03.** Il Relatore.

**(Approvato)**

ART. 25.

*Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con il seguente:*

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2014, a 20,44 milioni di euro per l'anno 2015 e a 15,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, nonché a quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 23, valutati in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede per i

medesimi anni mediante l'utilizzo di corrispondenti ed equivalenti somme delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.

**25. 1.** Il Relatore.

*All'articolo 25, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante aumento di 0,02 punti percentuali

per l'anno 2014, di 0,125 punti percentuali per l'anno 2015 e di 0,08 punti percentuali a decorrere dal 2016 delle aliquote di cui all'articolo 30 bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.

*Conseguentemente:*

a) sopprimere i commi da 2 a 3;

b) al comma 4, sostituire le parole: « dalla disposizione del comma 2 del presente articolo » con le seguenti: « dalla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo ».

**25. 2.** Gallinella, Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.

ALLEGATO 5

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-*bis* (C. 1864 Governo).**

**PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE APROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1864 Governo, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis* »,

**DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

all'articolo 25, considerata l'esigenza di non incidere nuovamente su una misura recentemente definita in sede di legge finanziaria 2014, si segnala la necessità di trovare una copertura finanziaria diversa dalla riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura.